



COMUNE DI AGRATE BRIANZA



CARTA PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Curata da: Dott. Agr. Simona TETI
Agrate Brianza - Aprile 2009

Approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 21 aprile 2009

PREMESSA

“*La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”
art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il valore del paesaggio è tutelato, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dallo Statuto della Regione Lombardia, art. 4: “*La Regione tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale*” e da varie leggi e decreti, fra i quali il D.Lgs. N° 42 del 22 gennaio 2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”.

Il *verde urbano* che in alcuni casi, per le sue caratteristiche e per le sue ridotte dimensioni, non viene percepito e identificato come *paesaggio*, s’inserisce comunque in queste norme di tutela in relazione alle sue importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali; per il notevole effetto di miglioramento della qualità dell’ambiente urbano, quindi della nostra vita quotidiana.

Il verde esistente sul territorio di Agrate Brianza, sia pubblico sia privato, per queste sue importanti funzioni deve quindi essere considerato un *patrimonio comune* della cittadinanza e di conseguenza deve essere preservato, curato ed incrementato non solo salvaguardando l’aspetto estetico-funzionale, ma anche quello sociale ed ecologico-ambientale.

Per questo motivo la progettazione delle aree verdi urbane, la loro realizzazione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, utilizzando tecniche culturali e fitosanitarie rispettose dell’ambiente e a basso indice d’inquinamento.

Da queste considerazioni nasce la necessità di dotare il Comune di Agrate Brianza di un “Regolamento del Verde” che disciplini l’impianto e la gestione del patrimonio di verde pubblico e privato.

Le norme contenute nel presente Regolamento riguardano:

- le modalità di impianto, di manutenzione e di difesa delle essenze e delle aree verdi pubbliche e private esistenti;
- i criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi;
- la tutela dei parchi e dei giardini pubblici, delle aree di pregio ambientale, storico e paesaggistico;
- la tutela delle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, i canali e i fossi;
- la tutela delle aree destinate agli ambiti di trasformazione produttivi e/o residenziali e le aree demaniali.

Il Regolamento del Verde costituisce uno degli strumenti di pianificazione del territorio comunale, e si deve considerare integrativo degli altri strumenti già in vigore: il Piano di Governo del Territorio, il Piano Urbano del Traffico, il Piano di Zonizzazione Acustica, oltre al censimento delle aree verdi; al fine di ottenere un’organica gestione del verde cittadino.

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

Contribuire a una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
Favorire e regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti;
Definire le modalità di intervento sul verde e sul territorio più consone al mantenimento ed allo sviluppo del patrimonio verde esistente ed alla connessione fra aree verdi, in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità, come previsto anche dal Piano delle Regole (*Titolo V*) del PGT.
Diffondere la cultura del verde attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano sia al verde pubblico sia a quello privato.

Le norme del regolamento inerenti il verde pubblico si applicano alle aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale, gestite in forma diretta e/o concesse in convenzione/locazione a soggetti diversi quali cooperative, associazioni sportive, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, ditte esterne, e a quelle di proprietà di altri enti territoriali: Province di Milano / Monza Brianza, Regione Lombardia e Aziende Statali (ANAS), insistenti sul territorio comunale di Agrate Brianza.

Il presente regolamento si applica a tutto il patrimonio botanico, sia pubblico sia privato, esistente sul territorio del Comune di Agrate Brianza, indipendentemente dalla sua ubicazione, dalla sua dimensione e costituito da alberature, da tappeti erbosi, siepi, piante tappezzanti, rampicanti, arbusti, aiuole fiorite e fioriere presenti nelle seguenti tipologie di aree verdi:

- verde ornamentale
- parchi e giardini pubblici
- verde cimiteriale
- giardini privati
- orti urbani (privati e pubblici)
- aree incolte
- parcheggi
- verde sportivo (annesso ai Centri Sportivi)
- giardini storici e aree sottoposte a vincolo (verde storico)
- verde didattico (all'interno dei plessi scolastici)
- verde extraurbano o di fasce di rispetto
- Parchi Regionali e/o P.L.I.S (ove non in contrasto con le specifiche normative)

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:

- le colture arboree specializzate (impianto artificiale disposto su più filari in pieno campo)
- semispecializzate (impianto artificiale disposto su filare unico in pieno campo)
- arboricoltura da legno a ciclo breve (es. pioppicoltura)
- vivai e frutteti
- orti botanici

FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:

L'Amministrazione Comunale:

- gestisce direttamente o tramite convenzioni la manutenzione e la gestione delle aree verdi pubbliche e svolge la funzione di controllo per le aree private poste nel territorio comunale;
- favorisce il convenzionamento con agricoltori e coltivatori per la gestione e la manutenzione delle aree pubbliche adibite a parchi agricoli;
- controlla che il patrimonio arboreo privato venga sottoposto ad una gestione altrettanto oculata.

L'Amministrazione comunale favorisce la nascita di gruppi e associazioni ambientaliste la cui missione sia la tutela, la salvaguardia e la gestione del patrimonio ambientale e del verde urbano.

L'Amministrazione Comunale fornisce indirizzi, suggerimenti e linee attuative utili alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione del verde privato.

Gli uffici competenti cui rivolgersi sono:

U.R.P. - *Ufficio Relazioni con il Pubblico*
Via San Paolo 24
20041 Agrate B.za MB

Ufficio Tecnico
Settore *Lavori Pubblici ed Ecologia*
Settore *Edilizia Privata e Urbanistica*
Via San Paolo 24
20041 Agrate B.za MB

CAPITOLO I

INTERVENTI SULLE ALBERATURE

Articolo 1 - OGGETTO DI TUTELA

1.1 - Tutte le piante del territorio comunale rientrano nel patrimonio storico ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.

1.2 - Su tutto il territorio comunale devono essere possibilmente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, superiore a 60 cm per le specie di 1° e 2° grandezza, e superiore a 35 cm per le specie di 3° grandezza;

per la verifica della grandezza relativa agli alberi più diffusi si veda la scheda tecnica di sintesi (a seguire) e la scheda "A" delle N.T.V. - Norme Tecniche del Verde;

Classe di grandezza	altezza delle piante a maturità
1° grandezza	> 16 m
2° grandezza	10 ÷ 16 m
3° grandezza	< 10 m

- le piante con più fusti (policormiche) se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di 25 cm.
- tutti gli alberi del tipo "platanus" indipendentemente dalle loro dimensioni, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 6.3.1 delle N.T.V.

Articolo 2 - ABBATTIMENTI

2.1.1 - Sono soggetti alla richiesta di autorizzazione e al parere vincolante dell'Amministrazione Comunale tutti gli abbattimenti non effettuati direttamente dal Settore Lavori Pubblici ed Ecologia, sia su suolo pubblico che su suolo privato.

2.1.2 - L'Amministrazione Comunale ha fra le sue prerogative il dovere di garantire la sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di esso siti su suolo pubblico. Pertanto è suo peculiare compito preservare l'efficienza e la stabilità delle alberature stesse.

2.1.3 - L'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico - culturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.

2.1.4 - Qualora l'abbattimento venga autorizzato dovrà essere eseguito secondo le regole di cui all'art. 1 delle N.T.V.

Art. 2.2 - Abbattimenti richiesti dal gestore del servizio pubblico

2.2.1 - Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica, anche se effettuati dal gestore del servizio di manutenzione, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale; tale comunicazione deve essere corredata da fotografie degli esemplari da abbattere. Fanno eccezione i tagli delle piante che, in base a quanto riportato nella Scheda Tecnica "A" delle N.T.V., se appartenenti alle categorie di 3° grandezza hanno diametro del tronco inferiore a 8 cm o se appartenenti alle categorie di 1° e 2° grandezza hanno diametro del tronco inferiore a 15 cm.

2.2.2 - Per gli abbattimenti di alberature stradali dovranno essere rilasciati i nulla osta dal Responsabile dell'Ufficio LL.PP. ed Ecologia.

2.2.3 - Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data comunicazione a ratifica al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. ed Ecologia.

2.2.4 - Sono inoltre esclusi da tali norme gli abbattimenti facenti parti di progetti di riqualificazione del verde approvati dall'Amministrazione Comunale previo parere favorevole dell'Ufficio LL.PP. ed Ecologia, che producano un miglioramento ambientale storico e culturale.

Art. 2.3 - Abbattimenti richiesti da privati

2.3.1 - L'autorizzazione per la rimozione di alberi a dimora in aree pubbliche, di qualsiasi specie e dimensione, nel caso sia richiesta da privati cittadini, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, ed è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di specifica domanda indirizzata al Comune di Agrate B.za, come da fax-simile allegato alle Norme Tecniche del Verde (N.T.V.).

2.3.2 - L'Amministrazione Comunale, qualora autorizzasse la rimozione, potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso in cui ne sia evidente la necessità (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata), o semplicemente rilasciare l'autorizzazione, eventualmente con l'obbligo della sostituzione (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili).

Art. 2.4 - Abbattimenti in proprietà privata

2.4.1 - E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del gestore (se incaricato dall'A.C. della procedura), ad eccezione delle piante che, in base a quanto riportato nella scheda tecnica "A" delle N.T.V., se appartenenti alla categoria di 3° grandezza hanno circonferenza del tronco inferiore a 35 cm o, se appartenenti alle categorie di 1° o 2° grandezza hanno circonferenza del tronco inferiore a 60 cm.

2.4.2 - Fermo restando quanto sopra riportato circa le dimensioni e le classi di grandezza, l'abbattimento di un albero senza la preventiva autorizzazione verrà considerato una violazione al presente regolamento.

2.4.3 - L'autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui insiste la pianta da abbattere, di una domanda come da fax-simile allegato alle N.T.V., indirizzata al Comune di Agrate B.za, nella quale saranno indicati i dati necessari a definire l'esatta ubicazione dell'albero, le motivazioni dell'abbattimento richiesto, e dovrà essere corredata da appropriata documentazione fotografica.

2.4.4 - L'autorizzazione all'abbattimento potrà essere concessa solo dopo verifica effettuata da un tecnico competente, che avrà valutato la possibilità di eventuali alternative all'abbattimento, che comunque potrà avvenire esclusivamente nei casi di:

- stati di conclamata instabilità derivante da fattori meccanici o biologici, con creazione di situazioni di pubblica pericolosità per persone o cose;
- affezione da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche e che presentino caratteri di epidemicità tale da compromettere la salute di altre piante;
- condizioni generali precarie, legate all'età ed al declino vegetativo o alla presenza di estesi disseccamenti;
- quando l'albero rientri in un filare, erroneamente costituito in passato, che presenta eccessiva densità in modo da creare con il diradamento una migliore condizione per le restanti piante;
- quando l'albero per cause naturali o per interventi inadeguati, effettuati in passato, risulti avere irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità non altrimenti strutturabili;
- quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento della pianta in ottemperanza a leggi statali o regionali e a sentenza di autorità giudiziaria (in tal caso è necessario allegare la copia del provvedimento normativo e/o della sentenza)
- L'autorizzazione potrà essere concessa, inoltre, nel caso vengano presentati per l'approvazione progetti di ristrutturazione o rifacimento dell'area a verde.

2.4.5 - E' fatto obbligo, per ogni albero abbattuto, di eliminare la rimanente ceppaia tramite l'uso di macchinari idonei (fresatrici) in modo da lasciare il suolo libero da asperità. E' altresì possibile, nel caso il diametro della rimanente ceppaia sia superiore a 35 cm e la posizione lo consenta, il mantenimento della stessa ad una altezza da terra non inferiore a 60 cm.

Art. 2.5 - Esenzioni

2.5.1 - Non sono soggetti a specifica autorizzazione gli abbattimenti previsti da progetti approvati dall'Amministrazione Comunale (permesso di costruire), quelli ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al gestore.

Articolo 3 - SOSTITUZIONE DEGLI ALBERI ABBATTUTI IN AMBITO PRIVATO

3.1 - L'inottemperanza alle successive prescrizioni, sia per gli abbattimenti sia per le potature, comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

3.2 - Al fine di mantenere invariato, in termini numerici, il patrimonio verde del territorio comunale e quindi il suo benefico effetto sull'ambiente, gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con altri esemplari, di specie e classe di grandezza conformi sia al presente regolamento sia alle condizioni dell'area ove saranno reimpiantati. Anche gli alberi abbattuti per cause naturali (rinsecchimento, mancato attecchimento, età ecc.) dovranno essere sostituiti.

3.3 - L'autorizzazione all'abbattimento sarà completa anche delle indicazioni relative alla sostituzione degli alberi, valutate dal tecnico preposto in fase di verifica in loco, e definite sulla base delle condizioni del luogo (spazi utili, distanze, confini, interferenze ecc.) e delle motivazioni per le quali è stato richiesto l'abbattimento. Verranno quindi fornite le indicazioni necessarie alla scelta dei nuovi alberi da mettere a dimora in sostituzione di quelli da abbattere; tale scelta sarà riferita preferibilmente agli alberi di cui alla Scheda Tecnica "A" delle N.T.V.

3.4 - I lavori di abbattimento e sostituzione dovranno essere portati a termine entro 31 dicembre dell'anno in cui l'autorizzazione è stata rilasciata. Per le autorizzazioni rilasciate tra il 1 ottobre e il 31 dicembre il termine è prorogato alla fine di marzo dell'anno successivo.

3.5 - Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi a seguito di lavori edili i termini ultimi sono fissati come segue:

- 31 dicembre nel caso di lavori edili ultimati tra il 1 marzo e il 31 ottobre;
- 31 marzo nel caso di lavori edili ultimati tra il 1 novembre e il 29 febbraio.

Trascorsi i termini di cui sopra senza che il richiedente abbia effettuato gli interventi autorizzati, l'autorizzazione decade a tutti gli effetti.

In caso di impossibilità a rispettare i termini regolamentari l'interessato dovrà chiedere una autorizzazione alla proroga motivando la richiesta.

Articolo 4 - POTATURE

Per l'esecuzione delle potature si dovrà intervenire come alle disposizioni indicate nell'art. 2 delle N.T.V.

Art. 4.1 - Utilità o meno delle potature

4.1.1 - La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature ricorrenti. A tal proposito è necessario ricordare quanto segue:

- la riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero, inoltre potature drastiche comportano spesso disseccamenti dell'apparato radicale;
- l'esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
- Il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco
- le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetto e/o funghi patogeni.

4.1.2 - La potatura degli alberi da frutta non è regolata dal presente documento in quanto, anche per gli alberi coltivati solo a livello domestico/hobbistico, gli interventi di potatura sono da riferire alle tecniche, alle cadenze e alle stagioni proprie delle varie specie fruttifere, e non alle tecniche alle cadenze e alle stagioni riferibili alle piante coltivate a scopo ornamentale di cui si tratta nel presente regolamento.

Art. 4.2 - Casi in cui effettuare potature

4.2.1 - Le potature andranno effettuate esclusivamente per:

- eliminare rami secchi, lesionati o ammalati
- motivi di difesa fitosanitaria
- problemi di pubblica incolumità
- rimozione di elementi di ostacolo alla circolazione stradale e/o alla segnaletica stradale verticale, e nei casi di interferenza con elettrodotti, impianti di illuminazione pubblica o altre reti tecnologiche aeree
- mantenimento delle piante entro le dimensioni desiderate o disponibili quando poste a dimora con sesto di impianto insufficiente o in luoghi che non consentono il normale sviluppo della pianta.

4.2.2 - Sono consentiti, ed anzi obbligatori, gli interventi di potatura delle parti di chioma di alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse e

alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di circolazione stradale.

Sugli alberi e sugli arbusti sono consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell'assetto strutturale.

4.2.3 - Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.

Art. 4.3 - Capitozzature

4.3.1 - La capitozzatura è pratica assolutamente vietata. Asportare la chioma o effettuare una drastica riduzione della stessa maggiore del 50%, o praticare tagli su branche (rami di età superiore ai 2 anni) aventi diametro superiore a 25 cm, comporta l'interruzione della crescita apicale del fusto, poiché l'albero privo di elementi fotosintetizzanti non può più alimentarsi. La pianta reagisce, se sopravvive, con un generale e disordinato riscoppio di germogli vigorosi prodotti a spese delle riserve residue nel disperato tentativo di alimentarsi. Ciò comporta inevitabilmente un completo stravolgimento del portamento ma soprattutto dell'equilibrio biologico e statico della pianta e ne riduce drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale rendendola potenzialmente pericolosa.

4.3.2 - In via straordinaria, la capitozzatura potrà essere consentita per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza, per la pratica dell'arte topiaria, e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita.

4.3.3 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguita a regola d'arte, si configura come abbattimento non autorizzato e come tale viene sanzionato.

Art. 4.4 - Disposizioni tecniche per le potature (norme generali)

4.4.1 - Gli interventi di potatura, se svolti nel rispetto delle prescrizioni che seguono, non richiedono l'autorizzazione da parte del Ufficio Lavori Pubblici e Ecologia

4.4.2 - Nel caso le prescrizioni seguenti non fossero rispettate, a prescindere se da tali inosservanze ne derivi o ne possa derivare la morte della pianta, l'intervento verrà considerato alla stregua di un abbattimento effettuato senza autorizzazione e sarà, pertanto, assoggettato alle relative sanzioni amministrative.

4.4.3 - In caso di potature praticate su più alberi, che non rispettino le previste prescrizioni, ogni singolo intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento. Il numero delle sanzioni amministrative previste all'art. 24.4 sarà quindi pari al numero di alberi potati.

Art. 4.5 - Per la potatura dei platani si richiamano l'art. 12 del presente regolamento e l'art. 2.7.3 delle N.T.V.

Art. 4.6 - Le seguenti norme valgono sia per le potature effettuate su piante pubbliche sia su quelle effettuate su piante private.

Articolo 5 - RICHIESTE AUTORIZZAZIONI

5.1 - Gli interventi di abbattimento di alberi salvaguardati, così come disciplinato dall'art 1, nonché gli interventi di potatura da eseguirsi in difformità a quanto previsto all'art. 4.2, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio LL.PP. ed Ecologia.

5.2 - La richiesta di autorizzazione per abbattimento e/o potatura (vedi fax-simile allegato), sottoscritta dall'avente titolo ed indirizzata all'Ufficio LL.PP. / Ecologia, va redatta in carta semplice ed inoltrata al protocollo presso l'U.R.P. di via San Paolo 24.

5.3 - L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, ad integrazione di quanto previsto dal presente regolamento, perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità degli alberi, e gli elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

5.4 - Nel caso si debbano obbligatoriamente eseguire interventi di abbattimento e/o di potatura, ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive e/o a normative di diritto pubblico (ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico), alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata copia della sentenza e/o dovrà essere citato sulla stessa il provvedimento normativo da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento richiesto.

5.5 - Per la specie *Platanus*, in base al DM del 17/4/98 ogni richiesta, sia di potatura che di abbattimento, dovrà pervenire sia all'Ufficio Fitosanitario della Regione Lombardia sia all'Ufficio LL.PP. / Ecologia del comune, per ricevere l'indispensabile nulla osta.

5.6 - L'Ufficio LL.PP. ed Ecologia rilascia l'autorizzazione o il diniego all'intervento entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine non sia pervenuta risposta scritta, il richiedente potrà dare corso all'intervento.

5.7 - Nel caso di interventi di abbattimento che si rendessero necessari a causa di assoluta necessità e urgenza, al fine di evitare potenziali pericoli a persone o cose non altrimenti eliminabili, il proprietario dell'area (dell'albero da abbattere) e/o l'esecutore dell'intervento dovranno comunicare l'operazione all'Ufficio LL.PP. ed Ecologia con la massima tempestività (mediante telefonata o fax) e dovranno fornire, immediatamente dopo l'intervento, la documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha reso obbligatorio l'abbattimento (relazione scritta e documentazione fotografica). L'Ufficio LL.PP. ed Ecologia, verificata la documentazione, rilascerà l'autorizzazione in sanatoria.

5.8 - Per gli alberi ubicati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il termine per rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è di giorni 120, come stabilito dall'Art. 146 del D.Lgs. n. 41/2004.

CAPITOLO II

PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI INTERVENTI EDILIZI

Articolo 6 - PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 6.1 - Norme generali

6.1.1 - In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici residenziali, urbani ed agricoli, di quelli produttivi e del terziario.

6.1.2 - Nei comparti di nuovo insediamento residenziale, produttivo e commerciale o oggetto di demolizioni e ricostruzioni, deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità, conformemente a quanto stabilito dal Piano delle Regole del PGT. Nelle zone produttive inoltre si dovranno prevedere schermature verdi lungo i lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

6.1.3 - Sulla superficie destinata a verde sono considerate ottimali le coperture del suolo di seguito elencate:

- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali
 - su aree fino a 200 mq contigui nessun obbligo di copertura
 - su aree oltre i 200 mq 1 albero ogni 60 mq
- nelle zone produttive: 1 albero ogni 100 mq

6.1.4 - La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del provvedimento abilitativo e sarà assoggettata alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.

Art. 6.2 - Documenti richiesti per l'approvazione dei progetti del verde

6.2.1 - È fatto obbligo di presentare, congiuntamente alla documentazione del progetto architettonico (pratica edilizia), duplice copia di:

- planimetria che rappresenti lo stato di fatto dell'area interessata dal progetto/pratica edilizia, in scala adeguata (1:100 o 1:200) comprendente
 - tutti i manufatti presenti;
 - gli alberi e gli arbusti esistenti sull'area, con l'indicazione della loro localizzazione e delle loro caratteristiche (specie, circonferenza, altezza);
 - le aiuole e gli impianti pubblici eventualmente presenti sui fronti dell'area interessata dall'intervento.

La planimetria dovrà essere corredata da fotografia a colori con la segnatura dei punti dei quali le fotografie sono state scattate.

- progetto di sistemazione a verde dell'area di pertinenza dell'immobile in scala grafica adeguata (1:100 o 1:200), indicante:
 - le specie prescelte, la loro localizzazione, le caratteristiche (circonferenza, altezza, etc.) all'epoca dell'impianto;
 - la distanza dai manufatti e dai confini;

- la presenza di alberi (con indicazione delle specie arboree e relative caratteristiche dimensionali) di aiuole e impianti pubblici eventualmente presenti sui fronti dell'area interessata dall'intervento.

6.2.2 - La realizzazione/sistemazione di opere a verde (aree a verde pubblico, verde standard, parcheggi o viali alberati ecc.) a scomputo di oneri per i permessi di costruzione è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal vigente PGT e relativo Piano delle Regole oltre che dal presente regolamento; tale progetto, se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3.000 mq, sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista).

6.2.3 - I progetti di realizzazione/sistemazione del verde devono comprendere:

- relazione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali ciclabili e carrabili, degli impianti di irrigazione, i drenaggi, l'illuminazione, l'arredo nonché la viabilità, i passi carrai e le utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano di manutenzione, riferito a verde di nuovo impianto, a copertura dello stesso periodo di validità delle garanzie di attecchimento del verde in progetto e piano di diradamento delle alberature se previsto;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.

6.2.4 - Nei progetti per nuove aree verdi o per la sistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesaggistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesaggistico (zone inserite in aree protette). Si dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi.

6.2.5 - I progetti (in doppia copia) saranno presentati all'Ufficio Edilizia Privata e seguiranno lo stesso iter procedurale di autorizzazione del progetto architettonico, congiuntamente allo stesso.

Art. 6.3 - Abbattimenti nelle aree di interventi edilizi

6.3.1 - I progetti degli interventi edilizi dovranno essere studiati in modo tale da salvaguardare, per quanto possibile, gli alberi esistenti.

6.3.2 - Per poter procedere all'abbattimento delle piante esistenti si fa riferimento all'articolo 5.

6.3.3 - Qualora il rilascio di un provvedimento autorizzativo (permesso di costruzione o DIA), o la redazione di un progetto per un'opera pubblica, riguardino la sistemazione a verde di un'area o prevedano il taglio di alberi o alberature tutelate, gli Uffici proponenti l'emissione del provvedimento o il progetto dell'opera pubblica dovranno richiedere apposito parere in merito, vincolante per quanto riguarda il verde e gli alberi, al Settore LL. PP. ed Ecologia.

6.3.4 - In caso di autorizzazione all'abbattimento di alberi rilasciata nell'ambito di interventi edilizi, al fine di mantenere invariato il patrimonio verde del territorio, e quindi il suo beneficio per l'ambiente, gli alberi da abbattere dovranno essere sostituiti con altri esemplari, di specie e classe di grandezza conformi sia al presente regolamento sia alle condizioni delle aree ove saranno reimpiantati.

6.3.5 - La realizzazione degli interventi mediante la D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruzione, qualora comprenda anche l'abbattimento di alberi è comunque

subordinata al preventivo rilascio del parere o autorizzazione da parte dell'Ufficio LL.PP. ed Ecologia; qualora tale atto non fosse favorevole, la D.I.A. rimane priva di effetto.

Articolo 7 - NUOVI IMPIANTI

Art. 7.1 - Scelta delle piante

7.1.1 - La sistemazione a verde dovrà disporre le nuove alberature in modo da formare gruppi opportunamente collegati in rapporto ai fabbricati e alle viste prospettiche;

7.1.2 - La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni dovrà tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici ed ambientali del territorio.

7.1.3 - Per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento è fatto obbligo di mettere a dimora alberi di alto fusto, di prima e seconda grandezza, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1.3.

7.1.4 - Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

7.1.5 - Le nuove sistemazioni a verde dovranno utilizzare materiale vivaistico di prima qualità avente le seguenti caratteristiche dimensionali

- alberi di 1° grandezza: circonferenza del tronco ad un metro di altezza non inferiore a 20 cm
- alberi di 2° grandezza: circonferenza del tronco ad un metro di altezza non inferiore a 16 cm
- alberi di 3° grandezza: circonferenza del tronco ad un metro di altezza non inferiore a 14 cm
- Quercus Ilex: circonferenza del tronco ad un metro di altezza non inferiore a 18 cm
- Pinus Pinea: circonferenza del tronco ad un metro di altezza non inferiore a 25 cm
- alberi a portamento fastigiato altezza m 2
- cespugli per la formazione di siepi: altezza 100 ÷ 125 cm
(*alloro, lauro, ligustro, eleagnus, photinia ecc.*)
- altri cespugli per la formazione di siepi e gruppi: altezza 80 ÷ 100 cm
con la sola eccezione dei cespugli a sviluppo contenuto (*buxus sempervirens, abelia, cistus, rosai a cespuglio ecc.*) che potranno avere altezza minima di 35 cm
- piante rampicanti: altezza 150÷200 cm;

Sono ammesse piante di dimensioni inferiori nel caso si realizzino zone e fasce boscate e particolari iniziative a cura dell'A.C. (es. iniziative didattiche per le scuole, alberi per neonati)

7.1.6 - La scelta delle specie dovrà rispettare i seguenti criteri e seguire le eventuali prescrizioni ed indirizzi proposti dall'Ufficio LL. PP. ed Ecologia:

7.1.6.a - Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente a una riqualificazione ambientale e al miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree e arbustive, possono essere utilizzate le sole specie appartenenti al gruppo "A" nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema.

7.1.6.b - Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche e nei suoi elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e nelle

sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi appartenenti al gruppo "A" di cui alla Scheda Tecnica "A" nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali, ed arbusti di cui alla Scheda Tecnica "B". All'interno dei cortili è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti al gruppo "B" di cui alla Scheda Tecnica "A".

7.1.6.c - Verde urbano

In ambito urbano, le condizioni ambientali sono completamente differenti rispetto allo scenario extraurbano. L'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un prevalente carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali essendo estesa la scelta ai gruppi "A" e "B" di cui alla Scheda Tecnica "A", fermo restando però l'obbligo di mettere a dimora almeno il 50% di piante appartenenti al gruppo "A"

7.1.6.d - Impianti vietati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è vietato l'impianto delle specie del gruppo "D" di cui alla Scheda Tecnica "A" in quanto infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presente sul territorio comunale.

Sono comunque sconsigliate le specie del gruppo "C" di cui alla Scheda Tecnica "A" e le specie sotto elencate in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutti gli abeti (genere *Abies* e *Picea*)
- tutti i larici (genere *Larix*)
- i noci esotici (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le betulle (genere *Betula*);
- l'ailanto (*Ailanthus altissima* o *A. glandulosa*)
- il sommaco maggiore (*Rhus typhina*);
- tutte le Agavacee, le Palmacee e le Musacee.
- l'ulivo (*Olea Europea*)

7.1.7 - Per evitare rispettivamente la presenza di eccessivi semi cotonosi nell'aria e di cattivi odori, si sconsiglia l'uso di esemplari "femminili" del genere *Populus* e *Ginkgo*.

7.1.8 - Alle limitazioni sopradette sono possibili deroghe, autorizzate dall'Ufficio LL. PP. ed Ecologia, relative ai cimiteri, ai parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche e/o culturali.

Art. 7.2 - Prescrizioni per sistemazioni a verde privato di uso pubblico realizzate a scomuto oneri.

7.2.1 - Tutte le piante arboree ed arbustive dovranno essere fornite di impianto di irrigazione a goccia o ad anello. Dovranno inoltre essere realizzati almeno n° 2 idranti, con attacco a baionetta da 32 mm, ogni 1000 mq di superficie a verde.

7.2.2 - L'impianto irriguo, se a servizio di un'area verde di oltre 250 mq, dovrà essere alimentato da fonti di approvvigionamento alternative alla rete dell'acquedotto: vasche di accumulo di acque meteoriche, pozzi irrigui, acquedotto industriale (acque non potabili); solo quando ciò non fosse possibile, potrà essere collegato alla rete idrica cittadina.

7.2.3 - Nelle aree a verde pubblico, di superficie maggiore di 1000 mq, ove non sussistano motivi avversi per problematiche di ordine pubblico, dovranno essere poste in opera almeno 5 panchine e 5 cestini porta rifiuti ogni 1000 mq di superficie a verde.

7.2.4 - In ogni area a verde di superficie eccedente i 2000 mq dovrà essere posta in opera una fontanella.

7.2.5 - Le aree a verde pubblico dovranno essere completate con superfici prative realizzate a regola d'arte, impianto di illuminazione e, se necessario, canalette o fognature per lo scolo delle acque.

7.2.6 - In caso di interventi di realizzazione di aree a verde pubblico in fregio a complessi residenziali potrà essere richiesta l'installazione di attrezzature ludiche; per tali attrezzature ludiche dovrà essere fornita certificazione attestante la rispondenza della costruzione e del montaggio alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

Art. 7.3 - Modalità e tempi per la realizzazione delle opere e per i collaudi.

7.3.1- Modalità e tempi per la realizzazione delle aree a verde pubblico saranno concordati con il comune, al quale dovrà, inoltre, essere data comunicazione scritta dell'inizio dei lavori con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

7.3.2 - Dovrà inoltre essere data comunicazione della data di ultimazione dei lavori entro 7 giorni.

7.3.3 - Il collaudo delle opere a verde viene effettuato dal comune, dopo la conclusione dei lavori stessi, nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 aprile; tutte le manutenzioni delle opere a verde restano a carico dell'esecutore, anche dopo il collaudo, sino alla formale cessione delle stesse all'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - ALBERATURE STRADALI

Art. 8.1 - Viabilità interna al centro abitato

8.1.1 - Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituire una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

8.1.2 - Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

8.1.3 - In relazione a quanto descritto nel punto precedente, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo pronunciamento dell'Amministrazione Comunale.

8.1.4 - In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dagli Art. 8.4 e 8.5 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 2,5 m: | nessuna alberatura; |
| b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 3 m: | alberi di terza grandezza; |
| c) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3 e 4 m: | alberi di seconda grandezza; |
| d) per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: | alberi di prima grandezza; |

8.1.5 - Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo (vedi N.T.V n°4.2)

8.1.6 - Per la scelta delle piante da inserire in alberate stradali dovranno evitarsi quelle dei gruppi "C" e "D" di cui alla Scheda Tecnica "A" delle N.T.V., e quelle di cui all'art. 7.1.6.d del presente regolamento.

8.1.7 - Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada qualora il proprietario del fondo sia consenziente .

8.1.8 - Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, è opportuno proteggere le piante esistenti dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

8.1.9 - Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una dotazione di verde che potrà consistere in filari di alberi o fasce boscate composte da alberi e arbusti.

8.1.10 - Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire gli interventi manutentivi, sia ordinari sia straordinari.

8.1.11 - Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo un lato del viale, riservando l'altro alla posa dei sottoservizi.

8.1.12 - Dovrà essere favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

Art. 8.2 - Viabilità esterna al centro abitato

8.2.1 - Per quanto riguarda la dotazione e la gestione del verde pubblico, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione dello stesso.

8.2.2 - Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi di abbattimento su alberature esistenti, tali alberature dovranno essere sostituite come previsto dall'art. 3.

Art. 8.3 - Potature su alberate stradali

8.3.1 - Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'articolo 4 del Capitolo I.

8.3.2 - Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi di potatura, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale.

8.3.3 - Le condizioni di cui sopra dovranno risultare in apposita perizia redatta da un tecnico abilitato.

Art. 8.4 - Abbattimenti di alberate stradali

8.4.1 - Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Regolamento, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 7.

8.4.2 - Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

8.4.3 - Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate. In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

8.4.4 - Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto. Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.

8.4.5 - E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

8.4.6 - Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

Art. 8.5 - Segnalazione di cantieri stradali

8.5.1- E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

CAPITOLO III

CONTROLLO E CURA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 9 - OBBLIGHI DI TUTELA

9.1 - Chiunque sia in possesso di essenze vegetali in ambito urbano è tenuto obbligatoriamente al controllo costante dello stato fitosanitario delle piante, al fine di evitare pericolose diffusionsi epidemiche di malattie o di parassiti vegetali e animali. Allo scopo è tenuto ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dall'art. 500 del Codice Penale, e mettendo a conoscenza i preposti uffici comunali e sanitari.

Articolo 10 - STABILITA' DEGLI ALBERI (vedi allegato tecnico)

10.1 - L'identificazione e la valutazione della stabilità degli alberi "a rischio statico", sia di proprietà pubblica che privata, sono effettuate dal personale dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia, il quale dovrà obbligatoriamente avvalersi del parere di un tecnico di fiducia per la valutazione in oggetto.

Articolo 11 - DIFESA FITOSANITARIA

11.1 - Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

11.2 - La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane
- la difesa delle piante da danneggiamenti
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc
- la corretta esecuzione dei necessari interventi di potatura.

11.3 - Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;

11.4 - La cura delle patologie rilevate o la loro prevenzione deve avvenire con fitofarmaci o altre procedure approvate dalla competente ASL e dovrà essere adottato ogni procedimento atto alla salvaguardia della pubblica incolumità, e dell'igiene ambientale; dovranno essere evitati rilasci di prodotti tossici nel terreno e nell'atmosfera: a tal fine si suggeriscono di effettuare, qualora possibile, principalmente trattamenti endoterapici per iniezioni interna. Nel rispetto delle normative vigenti: D.P.R.3/8/1968 n° 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n° 223/88; D.Lgs. 194/95.

11.5 - Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

11.6 - In relazione al prodotto impiegato può essere necessario delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori è comunque sempre opportuno effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito

Articolo 12 - LOTTA OBBLIGATORIA (vedi allegato tecnico)

12.1 - In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di lotta obbligatoria; le malattie segnalate per la lotta obbligatoria sono:

- Cancro colorato del platano - D.M. 17 aprile 1998 "*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis Fimbriata*".
- Processionaria del pino - D.M. 17 aprile 1998: "*Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa Pityocampa*"
- Colpo di fuoco batterico - D.M. 27 marzo 1996 "*Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica*".
- Vaiolatura delle drupacee - D.M. 29 novembre 1996 "*Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)*"
- Anoplophora chinensis D.M. del 11 agosto 2005 n 214 e direttiva 2002/89/CEE
- Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Decreto del 23 Febbraio 2006 "*Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno*".

12.2 - Inoltre, data la pericolosità riconosciuta dalla comunità scientifica, sono fatte salve le disposizioni riportate dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale in materia di lotta contro:

- la Metcalfa pruinosa
- Cameraria Oridella
- Processionaria delle Querce (Traumatocampa quercifolia)
- Limantria dispar

12.3 - L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale e all'Ufficio LL.PP. ed Ecologia del Comune.

12.4 - Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

12.5 - E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

12.6 - E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali della Processionaria del pino *Traumatocampa Pytiocampa*, oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

Articolo 13 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

13.1 - Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato e in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura); quando tali mezzi agronomici risultino inefficaci si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alla Legge regionale n° 36 del 1.7.1999.

13.2 - Lotta all'Ambrosia

13.2.1- In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente, è fatto obbligo a tutti i proprietari di terreno di prevenire gli effetti allergenici indotti dalla pianta denominata ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*).

13.2.2 - A tal fine ogni proprietario deve prevenire la fioritura dell'ambrosia mediante una o più delle seguenti pratiche: taglio, pratiche colturali atte a prevenire la crescita dell'ambrosia all'interno delle coltivazioni stesse.

13.2.3 - Occorre, laddove presente, prevedere quantomeno tre sfalci nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio: terza decade di giugno;
- 2° sfalcio: terza decade di luglio;
- 3° sfalcio: seconda decade di agosto.

13.2.4 - Il proprietario sul cui fondo immobile sia riscontrata la presenza di ambrosia è soggetto a sanzione quando la pianta, indipendentemente dalla sua diffusione, è fiorita per almeno il 10%.

Articolo 14 - TUTELA DELLE ALBERATURE

Art. 14.1 - Danneggiamenti

14.1.1 - Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, compromettano l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati.

14.1.2 - E' vietato ogni atto che comporti un danneggiamento della vegetazione esistente, e in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

Art. 14.2 - Scavi in prossimità di alberature

14.2.1 - Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) che passino in aree occupate da alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

14.2.2 - Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Sono di seguito riportate le distanze minime da rispettare per gli scavi di qualsiasi profondità per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

Classe di grandezza	distanza
a) 1° grandezza (altezza >16 m)	> m. 4
b) 2° grandezza (altezza 10 ÷ 16 m)	> m. 3
c) 3° grandezza (altezza < 10 m)	> m. 2

14.2.3 - Solo in casi particolari, l'Ufficio LL. PP. ed Ecologia valuterà se autorizzare deroghe alle distanze prescritte e in ogni caso dovranno essere eseguite in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante.

14.2.4 - In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il taglio di radici di diametro superiore a cm 3 è vietato;
- qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nella stessa giornata in cui è stato eseguito, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra il tavolato e la parete dello scavo);

Art. 14.3 - Norma per la difesa delle piante in ambito di cantiere

14.3.1 - Nelle aree di cantiere, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

14.3.2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 14.3.1 . Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento o il deposito, anche temporaneo, di materiali inerti o di altra natura.

14.3.3 - Il transito di mezzi pesanti, all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

14.3.4 - Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.

14.3.5 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti

mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

14.3.6 - Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.

14.3.7 - Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Art. 14.4 - Lavori su aree a verde pubblico

14.4.1 - Tutti i lavori da eseguire su aree a verde pubblico devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale e comunicati al gestore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

14.4.2 - Al fine di ottimizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico, i lavori promossi dall'Amministrazione Comunale che incidano su aree verdi saranno comunicati con sufficiente anticipo al gestore.

14.4.3 - Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata nelle aree a verde pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) la realizzazione di nuovi manufatti e infrastrutture ecc., devono essere autorizzati, previa specifica richiesta, dall'Amministrazione Comunale, che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione al gestore.

14.4.4 - Il richiedente dovrà presentare il progetto esecutivo dei lavori con planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva sia delle linee di utenza sia della vegetazione esistente, all'Ufficio Tecnico del Comune - Settore LL.PP. almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, così come stabilito dall'Ufficio Ragioneria - Settore Tributi. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico.

14.4.5 - Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati dati in uso; il personale dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali l'ufficio LL. PP. ed Ecologia provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sulla fidejussione e/o sul soggetto richiedente/esecutore dei lavori.

14.4.6 - I lavori di ripristino eseguiti dal Gestore verranno contabilizzati in base al prezzario (Elenco Prezzi) di riferimento allegato al Capitolato d'Appalto.

14.4.7 - Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.

Articolo 15 - PRESCRIZIONE PER AREE A VERDE DIVERSE

Art. 15.1 - Aree incolte o prive di manutenzione in fregio alla pubblica viabilità

15.1.1 - Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere alla normale manutenzione ordinaria e straordinaria; in particolare si dovrà provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30

maggio ed entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada. Qualora, sui terreni posti sia all'interno sia all'esterno del centro abitato, sia riscontrata la presenza dell' *Ambrosia Artemisifolia*, si dovranno effettuare almeno 3 (tre) tagli a stagione, nei tempi già specificati all'art. 13.2.3, per contenere l'espansione di tale pianta allergenica.

Art. 15.2 - Divieto d'incendio e diserbo di specifiche zone

15.2.1 - E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei corsi d'acqua, lungo le strade, le ferrovie e le aree incolte in genere.

Art. 15.3 - Salvaguardia delle siepi, delle alberate e degli arbusteti

15.3.1 - Sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal limite della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore a cm 5.

15.3.2 - In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata:

- con l'uso di piante della medesima specie, d'altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e le siepi;
- con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai 20 cm per le alberate.

Le pavimentazioni andranno demolite ed in generale si dovrà operare in modo da ripristinare lo stato dei luoghi.

15.3.3 - E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi - *Rubus* sp.; vitalba - *Clematis vitalba*; robinia - *Robinia pseudoacacia*; indaco bastardo - *Amorpha fruticosa*; ailanto - *Ailanthus altissima* ecc.).

15.3.4 - Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica, che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

Art. 15.4 - Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi

15.4.1 - È fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria, sia fissa sia mobile, all'interno delle aree verdi pubbliche (aiuole, aiuole spartitraffico, banchine stradali, parchi e giardini) o al loro margine; con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal soggetto (società/ente ecc.) che adotta e sponsorizza l'area.

15.4.2 - Il gestore dovrà versare le relative tasse . I proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari saranno rendicontati alla Amministrazione Comunale ed impiegati per iniziative e progetti inerenti il verde pubblico.

15.4.3 - È fatta deroga al presente comma per i cartelli informativi posti direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15.5 - Irrigazione verde privato

15.5.1 - Si fa assoluto divieto di utilizzare acqua potabile per l'irrigazione del verde, per la pulizia di aree esterne e per qualsiasi altro uso non potabile, al di fuori degli orari stabiliti dalla specifica ordinanza sindacale.

15.5.2 - Nel caso in cui utenti privati dovessero utilizzare impianti pubblici di acqua non potabile per l'irrigazione delle proprie aree a verde, fatte salve le necessarie autorizzazioni per l'allaccio alle condotte pubbliche, l'impiego delle acque necessarie dovrà essere improntato alla corretta gestione del patrimonio idrico, evitando nel modo più assoluto sprechi e somministrazioni sovrabbondanti le quali non determinano un vantaggio per il verde e, per contro, impoveriscono le risorse idriche.

Articolo 16 - ALBERI DI PREGIO

16.1 - Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree di particolare pregio sono individuate e regolamentate L. R. n. 60 del 13 agosto 1998 e sono soggette a particolare tutela.

Articolo 17 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

17.1 - Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. I giardini storici sono soggetti alla normativa dettata dal D.L. n° 42/2004 del Codice dei beni culturali e paesaggistici.

17.2 - Il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.

17.3 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti da tecnici specializzati.

17.4 - Sono obbligatori interventi conservativi di manutenzione e restauro. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera. Ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

17.5 - Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

17.6 - L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

17.7 - L'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

17.8 - Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi deve essere presentato, unitamente al progetto edilizio, anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 18 - AMBITO DI APPLICAZIONE

18.1 - Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Locale, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

18.2 - Al fine di razionalizzare l'uso del verde pubblico le aree a verde sono suddivise in categorie funzionali quali:

- giardini e parchi di quartiere
- giardini o aree o di particolare valore decorativo e storico, sul quale si applicano oltre al successivo articolo, anche le seguenti regole:
 - vietato calpestare le aree a verde
 - vietato introdurre animali (anche se al guinzaglio e con museruola)
- parchi gioco o di rispetto per le aree di gioco per l'infanzia, in un raggio di 50 m dalle attrezzature ludiche per l'infanzia.
- piste ciclabili e aree attigue
- aree ad uso sportivo
- aree a verde di pertinenza delle scuole (l'uso di tali aree è riservato agli utenti della scuola salvo diverse indicazioni della Direzione Didattica)
- aree a verde di pertinenza di edifici pubblici
- aree a verde di pertinenza stradale o marginale
- orti urbani (appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, destinati alla produzione di frutta ed ortaggi per i bisogni degli assegnatari e delle loro famiglie).

18.3 - La modifica della categoria di ciascuna area verde viene approvata con atto della Giunta Comunale fatto salvo quanto previsto dagli atti di pianificazione urbanistica.

Articolo 19 - DIVIETI E PRESCRIZIONI

19.1 - È tassativamente vietato:

- a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare, bruciare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- c. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici;
- d. la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- e. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre nidi e uova;
- f. provocare danni a strutture e infrastrutture, imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- g. inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- h. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori;

- i. l'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore (ad eccezione dei mezzi elencati nell'art. 20), è consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- l. lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di veicoli, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi;
- m. l'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere;
- n. anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato;
- o. introdurre animali (anche se al guinzaglio e con museruola), allenare cani alla caccia;
- p. accendere fuochi; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria;
- q. soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;
- r. occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni;
- s. qualora nelle aree a verde siano presenti chioschi per la somministrazione o la vendita di alimentari o giornali, l'esposizione di prodotti all'esterno del chiosco;
- t. il gioco del pallone, al di fuori delle aree appositamente adibite. Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati ed individuate da opportuna segnaletica;
- u. non osservare le norme comportamentali riportate sui cartelli di segnaletica posti all'ingresso delle aree;
- v. l'utilizzo, da parte di bambini di età superiore ai 12 anni, dei giochi e delle attrezzature ludiche qualora presenti nelle aree verdi attrezzate; il libero uso di tali attrezzature da parte dei bambini di età inferiore ai 12 anni è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree verdi attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 12 anni, delimitate da apposita segnaletica, è vietato l'accesso agli animali, anche se portati al guinzaglio e con museruola indossata. Il gioco dei frequentatori che superano i 12 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati ed indicato su appositi cartelli.
- z. l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio approvato e adottato dal comune. Dopo le ore 22.00 è comunque vietato fare qualunque rumore che possa arrecare disturbo, in particolare: schiamazzi, uso di strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc. Radio, televisori e simili potranno essere utilizzati ma solo se amplificati in cuffie/auricolari. Specifiche deroghe potranno essere rilasciate esclusivamente dall'A.C. e solo per eventi/spettacoli organizzati o autorizzati dalla stessa.
- w. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici.

19.2 - Nelle acque di stagni, canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 1, sono vietate:

- a. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- b. la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
- c. l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- d. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi gli erbicidi di qualunque classe;
- e. l'introduzione di altre specie di animali acquatici;
- f. effettuare operazioni di pulizia di indumenti, cose o animali (il divieto vale anche per l'utilizzo di fontanelle).

19.3 - Parte del territorio di Agrate Brianza rientra nel Parco del Molgora, tali aree sono quindi soggette anche all'applicazione del regolamento del PLIS del Molgora.

Articolo 20 - ECCEZIONI DI TRANSITO

20.1 - Alle categorie di seguito elencate è consentito, per il tempo strettamente necessario alle funzioni da svolgere, il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a. motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento del servizio di gestione o dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle specifiche autorizzazioni;
- f. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Tutti i mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco devono di norma percorrere, con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del parco, esclusivamente le strade, i viali e le piste.

20.2 - I conduttori dei mezzi dovranno tassativamente rispettare le seguenti regole:

- non deve essere superato il limite di velocità di 15 Km/h;
- ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;
- gli automezzi non possono sostare sugli spazi verdi né lungo il percorso se lo stazionamento intralcia la libera circolazione;
- chiunque, munito di apposita autorizzazione o avendo titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento subito dopo l'ingresso e l'uscita;
- è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.

Articolo 21 - GESTIONE CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI

Art. 21.1 - La gestione degli spazi di cui all'art. 19 e il controllo dell'uso degli stessi è affidato all'Amministrazione Comunale e alla Polizia Locale.

21.1.1 - Per il controllo dell'uso degli spazi verdi a corredo di strutture di servizi pubblici, il Responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio.

21.1.2 - Per il controllo dell'uso degli spazi verdi in concessione il Responsabile è scelto dall'ente concessionario con l'assenso del Comune concedente.

21.1.3 - Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso sono regolate dalla convenzione stessa.

21.1.4 - L'attività di vigilanza e quella sanzionatoria sono affidate alla Polizia Locale e agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. oltre che alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 21.2 - Attività dei responsabili

21.2.1 - Il Responsabile di ciascuno spazio verde sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde a cui è preposto, segnala all' Ufficio LL. PP. ed Ecologia ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

Art. 21.3 - Orari di apertura

21.3.1 - Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

21.3.2 - Spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili, ove non vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio. Il verde pubblico gestito da enti o associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art. 21.4 - Manifestazioni

21.4.1 - Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico, e previa autorizzazione dello S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) e dietro parere dei competenti settori dell'Amministrazione Comunale.

21.4.2 - Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

21.4.3 - Chiunque sia responsabile di inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di richiedere un congruo risarcimento per eventuali danni subiti nonché negare ulteriori permessi ai responsabili di gravi danni o inadempimenti.

21.4.4 - Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia, cui si rinvia all'art. 20, salvo autorizzazioni concesse in deroga dall'Amministrazione Comunale.

Art. 21.5 - Attività ambulanti e di animazione

21.5.1 - Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante e di animazione autorizzate dallo S.U.A.P.

21.5.2 - Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

21.5.3 - Chiunque sia responsabile di inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di analoga autorizzazione per almeno 12 mesi. L'Ufficio LL. PP. ed ecologia si riserva comunque di richiedere un congruo risarcimento per eventuali danni subiti nonché negare ulteriori permessi ai responsabili di gravi danni o inadempimenti.

CAPITOLO V

ADOZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Articolo 22 - ADOZIONI

Art. 22.1 - Norme generali

22.1.1 - L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, nonché di altri soggetti privati, per la realizzazione e la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi verdi, in quanto ritenuta opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde.

22.1.2 - La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di un sostegno finanziario

Art. 22.2 - Soggetti ammessi

22.2.1 - Le aree verdi, in particolare quelle di limitate estensioni, possono essere affidate ai sotto elencati soggetti:

- le organizzazioni di volontariato iscritte, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della Legge Regionale 24.7.1993 n° 22, nel Registro Generale Regionale istituito ai sensi dell'art. 6 della L. n° 266/1991;
- cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
- associazioni e/o circoli, anche non riconosciuti formalmente;
- singoli cittadini.

Art. 22.3 - Richiesta di collaborazione

22.3.1 - I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all' L'Ufficio LL. PP. ed Ecologia contenente le seguenti informazioni:

tipologia dell'associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente punto;

numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del Responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;

proposta di massima contenente, oltre all'individuazione dell'area verde, la tipologia dell'intervento che si vuole eseguire e/o le modalità di gestione;

indicazione delle professionalità, dei mezzi economici e strumentali disponibili e di quelli richiesti all'Amministrazione per la gestione dell'intervento.

Art. 22.4 - Oggetto degli interventi

Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

nuovi impianti;

manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;

sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale;

educazione al corretto uso del verde.

Art. 22.5 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

22.5.1 - Ai soggetti affidatari, essenzialmente al fine di garantire le risorse materiali per la realizzazione degli interventi potranno essere attribuite:

- risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute nell'apposito accordo di collaborazione;
- uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;
- coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civile contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento;

L'Amministrazione Comunale può promuovere iniziative, incontri, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi. Qualora l'Amministrazione ritenga necessaria, per l'efficacia di gestione di uno specifico intervento, la partecipazione ad un corso di preparazione può prevedere nell'accordo di collaborazione l'esclusione del personale volontario che non vi abbia partecipato.

Art. 22.6 - Oneri a carico del soggetto affidatario

22.6.1 - I soggetti affidatari debbono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall'accordo di collaborazione. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Ufficio LL. PP. ed Ecologia affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 22.7 - Modalità di affidamento degli interventi

22.7.1 - L'Ufficio LL. PP. ed Ecologia, con apposito atto, previa istruttoria e parere favorevole dell'ufficio competente, assegna la gestione dei singoli interventi programmati. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato un accordo di collaborazione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.

22.7.2 - L'Ufficio LL. PP. ed Ecologia previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia opportuno parere in merito all'ammissibilità o meno del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d'uso.

22.7.3 - L'istruttoria deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e dovrà essere data comunicazione agli interessati dell'accoglimento o meno della richiesta specificandone, in quest'ultimo caso, le motivazioni del diniego.

Art. 22.8 - Durata della gestione

22.8.1 - La durata della gestione dei singoli interventi non può essere di durata superiore ad anni 3. L'accordo, se la collaborazione è risultata proficua e previo consenso delle parti, può essere rinnovato.

22.8.2 - L'Ufficio LL. PP. ed Ecologia, in ordine alle proprie scelte relative alla manutenzione e gestione del verde pubblico, può, motivandone le ragioni, interrompere in qualunque momento la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal 3° mese successivo a quello della comunicazione.

Art. 22.9 - Controlli

22.9.1 - I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dal personale dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia.

22.9.2 - Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni dell'accordo di collaborazione, il responsabile del procedimento provvederà ad una

formale contestazione nei confronti del soggetto affidatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di gg. 15.

22.9.3 - In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto affidatario, con atto dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia può essere pronunciata la decadenza dell'affidamento con effetto immediato.

22.9.4 - Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

Articolo 23 - SPONSORIZZAZIONI

Art. 23.1 - Prescrizioni

23.1.1 - Il contratto di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la sistemazione e/o manutenzione di aree verdi pubbliche avviene in applicazione della normativa vigente (dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1977, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo Unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000 e artt. 26 e 27 del D.Lgs 163/2006)

23.1.2 - La sponsorizzazione per la sistemazione, manutenzione o per entrambe le tipologie di intervento di aree a verde pubblico è un accordo di collaborazione convenuto e stipulato, fra l'Amministrazione Comunale e terzi, intesi questi come attività organizzate quali: banche, ditte, cooperative, associazioni, etc. esistenti sul territorio di Agrate Brianza, che ha come presupposto fondamentale le seguenti clausole:

Lo Sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a Ditta specializzata nel settore, gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata per l'accordo;

L'Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dallo sponsor, autorizza a pubblicizzare nella sede oggetto dell'intervento, cartelli recanti la dicitura:

" *verde curato da* (nome e/o logo della società)"

23.1.3 - Il cartello, con fornitura e posa a cura e spese dello Sponsor, dovrà avere le seguenti misure:

cm 20 x 30 per le fioriere ed i contenitori, n.° 1 cartello ogni 8 fioriere;

cm 40 x 70 per aree fino a mq 500, n.° 1 cartello;

cm 40 x 70 per aree superiori a mq 500, n.° 2 cartelli;

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 23.2 - Individuazione delle aree verdi da gestire con l'istituto della sponsorizzazione

23.2.1 - Il responsabile dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia provvederà ad individuare le aree verdi idonee allo scopo. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può chiederne la relativa disponibilità dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia che dopo aver effettuato le opportune verifiche attiverà, con la collaborazione dello Sponsor, la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata.

23.2.2 - Le aree individuate, durante il periodo di sponsorizzazione, conservano sempre la propria funzione di "uso pubblico".

Art. 23.3 - Durata dell'accordo

23.3.1 - L'accordo di collaborazione ha durata minima di un anno e massima di tre, rinnovabile con apposito atto e per un analogo periodo.

Art. 23.4 - Documentazione richiesta

23.4.1 - L'approvazione è subordinata al parere favorevole, da parte dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia del piano di manutenzione redatto dallo Sponsor per l'area oggetto di intervento.

23.4.2 - Tale piano di manutenzione, che deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo, può essere redatto con la collaborazione dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia. Nel caso invece l'accordo preveda oltre alla manutenzione dell'area, anche la sistemazione della stessa, la stipulazione dell'accordo è subordinata:

- al parere favorevole, da parte dell'Ufficio LL. PP. ed Ecologia;
- alla presentazione di un progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati grafici necessari a descrivere l'esatta natura delle opere previste;
- alla presentazione del computo metrico estimativo;
- alla presentazione della relazione tecnica;
- alla presentazione del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti e da realizzare.

Il progetto deve essere redatto in scala: 1:100 o 1:200. La relazione tecnica deve descrivere la soluzione progettuale proposta. Nel piano di manutenzione dovranno essere indicati i materiali utilizzati nonché le tipologie, le quantità, i tempi e le modalità delle lavorazioni.

La documentazione deve essere prodotta in triplice copia.

23.4.3 - Il progetto esecutivo o il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della durata minima di un anno o entrambi, devono essere redatti nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 23.5 - Obblighi e responsabilità dello Sponsor.

23.5.1 - Le aree verdi oggetto dell'accordo dovranno essere sistemate e mantenute con la massima diligenza e nelle migliori condizioni utilizzando personale qualificato e tecniche appropriate.

23.5.2 - Tutte le spese inerenti l'acquisto dei materiali per la nuova sistemazione e/o per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati, le spese relative al consumo di acqua per l'irrigazione e le spese per l'acquisto ed il collocamento del cartello pubblicitario sono a totale carico dello Sponsor.

23.5.3 - Tutte le operazioni di gestione del verde, oltre al rispetto del presente regolamento, vanno eseguite nel rispetto di tutte le normative di tutela della sicurezza dei lavoratori.

23.5.4 - I lavoratori impiegati nella gestione devono essere in regola con gli obblighi contributivi e assistenziali di legge.

23.5.5 - Ogni variazione, innovazione, eliminazione, sostituzione o addizione, non compresa nell'accordo, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Ufficio LL. PP. ed Ecologia.

23.5.6 - Lo Sponsor assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dalla mancata o incompleta esecuzione del presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune .

23.5.7 - Lo Sponsor dovrà consentire sulle aree avute in concessione l'effettuazioni di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere o di interesse pubblico.

23.5.8 - È vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor perda la propria identità giuridica.

23.5.9 - Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali miglioramenti o qualsivoglia abbellimenti apportati.

Art. 23.6 - Controllo e vigilanza da parte del comune

23.6.1 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e diligente delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme dell'accordo e del presente Regolamento.

Art. 23.7 - Risoluzione dell'accordo di sponsorizzazione

23.7.1 - Qualora l'area non venga conservata e mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto del piano di manutenzione. Il Comune si riserva la facoltà di rescindere l'accordo di collaborazione, senza che allo Sponsor sia dovuto nessun compenso.

23.7.2 - L'inadempienza dovrà essere contestata allo Sponsor in forma scritta; lo Sponsor avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione.

23.7.3 - Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor.

CAPITOLO VI

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Articolo 24 - SANZIONI

24.1 - Le violazioni alle disposizioni/prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ferma restando:

- la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- il diritto dell'Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno;
- l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o da altri regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

24.2 - In caso di potature o abbattimenti praticati su più alberi, senza autorizzazione o in contrasto con le prescrizioni ivi contenute, ogni singolo intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

24.3 - Le piante abbattute in assenza di autorizzazione o devitalizzate, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa come sotto elencato, devono comunque essere sostituite con i criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.

24.4 - L'importo delle sanzioni è il seguente: per infrazioni a

- Art.2	Abbattimenti	da € 60,00 a € 500,00
- Art.3	Sostituzione alberi abbattuti in ambito privato	da € 60,00 a € 360,00
- Art.4	Potature	da € 60,00 a € 360,00
- Art.5	Richiesta di autorizzazioni	da € 85,00 a € 500,00
- Art.6	Progettazione del verde negli interventi edilizi	da € 85,00 a € 500,00
- Art.7.1	Scelta delle specie arboree-arbustive	da € 50,00 a € 300,00
- Art.7.2	Sistemazioni a verde privato di uso pubblico	da € 85,00 a € 500,00
- Art.8	Alberature stradali	da € 85,00 a € 500,00
- Art.10	Stabilità degli alberi	da € 85,00 a € 500,00
- Art.11	Difesa fitosanitaria	da € 85,00 a € 500,00
- Art.12	Lotta obbligatoria	da € 85,00 a € 500,00
- Art.13.2	Lotta all'infestante denominata "Ambrosia"	da € 50,00 a € 300,00
- Art.14	Tutela delle alberature	da € 60,00 a € 360,00
- Art.14.3	Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	da € 85,00 a € 500,00
- Art.15	Prescrizioni per aree a verde diverse	da € 50,00 a € 300,00
- Art.17	Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico	da € 50,00 a € 300,00
- Art.19.1	Divieti e prescrizioni:	
	a - ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente ...	da € 50,00 a € 300,00
	b - eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare ...	da € 50,00 a € 300,00
	c - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici ...	da € 25,00 a € 75,00
	d - la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali	da € 25,00 a € 75,00
	e - abbandonare, catturare, molestare o ferire animali ...	da € 50,00 a € 300,00
	f - provocare danni a strutture e infrastrutture ...	da € 85,00 a € 500,00
	g - inquinare il terreno, le fontane, corsi e ...	da € 60,00 a € 360,00
	h - abbandonare rifiuti di qualsiasi genere fuori ...	da € 25,00 a € 75,00
	i - l'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo ...	da € 50,00 a € 300,00
	l - lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio ...	da € 85,00 a € 500,00
	m - l'accampamento di roulotte, attendamenti e il ...	da € 85,00 a € 500,00
	n - anticipare o protrarre la presenza nei parchi ...	da € 85,00 a € 500,00

o - introdurre animali ..., allenare cani alla caccia	da € 50,00 a € 100,00
p - accendere fuochi ...	da € 85,00 a € 500,00
q - soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle ...	da € 50,00 a € 100,00
r - occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere ...	da € 25,00 a € 75,00
s - qualora nelle aree a verde siano presenti chioschi ...	da € 25,00 a € 75,00
t - il gioco del pallone al di fuori delle aree adibite ...	da € 50,00 a € 100,00
u - non osservare le norme comportamentali riportate ...	da € 25,00 a € 75,00
v - l'utilizzo dei giochi ai bambini di età superiore ai 12 ...	da € 25,00 a € 75,00
z - l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella ...	da € 50,00 a € 300,00
w - appendere agli alberi e agli arbusti strutture di ...	da € 50,00 a € 300,00

Articolo 25 - NORME FINANZIARIE

25.1 - Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e/o ripristino ambientale.

Articolo 26 - VIGILANZE E CONTROLLI

26.1 - All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti del Settore di Polizia Locale, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. ed alle Guardie Ecologiche volontarie.

26.2 - La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso di addestramento specifico.

Articolo 27 - NORME TRANSITORIE FINALI

27.1 - Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia o degli altri regolamenti comunali.

27.2 - Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

27.3 - Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo presso le circoscrizioni momenti di illustrazione ai cittadini.

27.4 - Richiamate le finalità del comma che precede, le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a partire da 90 giorni dall'entrata in vigore.

Agrate Brianza - Aprile 2009

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legislazione nazionale

Costituzione Italiana art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

R.D. del 30 dicembre 1923 n° 3267 – Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

R.D. del 16 marzo 1942 n° 262 - Codice civile artt. 892-899 – Distanze per gli alberi;

L. del 17 agosto 1942 n. 1150 artt. 25 e 33 – legge urbanistica;

D.I. del 2 aprile 1968 n. 1444 – Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o parcheggi ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici;

D.M. del 21 marzo 1988 n. 449 e modifica D.M. 16 gennaio 1991 – Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne;

L. del 6 dicembre 1991 n. 394 – Legge quadro sulle aree protette;

L. del 29 gennaio 1992 n° 113 – Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;

L. del 11 febbraio 1992 n° 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

D.P.C.M. 23 aprile 1992 – limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

D. Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 – Nuovo codice della strada;

DPR del 16-dicembre 1992 n° 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

L. del 26 ottobre 1995 n° 447 – legge quadro sull'inquinamento acustico;

D.M. del 22 novembre 1996 – Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse);

D. Lgs del 5 febbraio 1997 n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156 sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

DM del 17.04.98 e Circolare Ministeriale applicativa del 19.06.98 n. 33686. e successive direttive regionali - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (*ceratocystis fimbriata*);

D.M. del 17 aprile 1998 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*);

D.Lgs del 11 maggio 1999 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

D.M. del 10 settembre 1999 n. 356 – Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;

D.M. del 25 ottobre 1999 n. 471 – Regolamento recante procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati;

D.L. del 4 agosto 2000 n. 220 – Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi;

L. del 22 febbraio 2001 n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

D.Lgs del 18 maggio 2001 n. 227 – Orientamenti e modernizzazione del settore forestale;

D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n° 41 – Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Legislazione regionale

L.R. del 30 novembre 1983 n. 86 – Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale;

D.G.R.L. del 25 luglio 1989 n. 4/45266 - Aggiornamento titolo III Regolamento locale di igiene tipo;

L.R. del 22 dicembre 1989 n. 80 – integrazioni e modifiche della L.R. 8/76 "Legge forestale regionale";

L.R. del 20 luglio 1991 n. 14 – Istituzione delle giornate del verde pulito;

L.R. del 19/12/1991 n. 39 – Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani nei comuni lombardi;

D.G.R.L. del 18 maggio 1994 n. 5/52777 – Indirizzi per la tutela, conservazione e gestione di parchi, giardini ed altre architetture vegetali;

D.G.R.L. del 17 novembre 1995 n. 6/4762 – Indirizzi per una nuova legislazione sulla difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio;

L.R. del 9 giugno 1997 n. 18 – Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali;

D.G.R.L. del 25 luglio 1997 n.6/30194 – Deleghe della Regione agli Enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della L.R. 18/97;
D.G.R.L. n. 6/6585 – Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della regione;
D.P.R.L. del 29 marzo 1999 n. 25522 ordinanza n. 441 – Disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" nella regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata;
Circolare Regione Lombardia n. 27 del 15/4/99 – Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato e misure di salvaguardia del platano in Lombardia;
D.G.R.L. del 6 luglio 2001 n. 7/5410 – Linee di politica forestale regionale;
L.R. del 10 agosto 2001 n. 13 – Norme in materia di inquinamento acustico;
D.G.R.L. del 1 ottobre 2001 n. 7/6296 – Delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86;
L.R. del 12 gennaio 2002 n. 2 – Istituzione del Corpo Forestale Regionale;
D.G.R.L. del 1 agosto 2003 n. 7/13899 – Approvazione dei criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale;
D.G.R.L. del 1 agosto 2003 – Approvazione dei criteri di trasformazione del bosco e interventi compensativi";
L.R. del 28 ottobre 2004 n. 27 – Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale;
L.R. del 28 febbraio 2005 n. 9 – Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica;
L.R. del 11 marzo 2005 n. 12 – Legge per il governo del territorio;

Delibere della Provincia di Milano

D.G.P. n. 941/02 del 20 dicembre 2002 – Criteri e modalità di pianificazione e gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale in provincia di Milano;
D.G.P. n. 55 del 14/10/2003 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
D.G.P. n. 61331/04 del 22 marzo 2004 - Piano di Indirizzo Forestale –decennio 2004/2010;

Codice Civile

(R. D. del 16 marzo 1942 n. 262
art. 892 – Distanza per gli alberi;
art. 893 – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi;
art. 894 – Alberi a distanza non legale;
art. 895 – Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale;
art. 896 – Recisione di rami protesi e di radici;
art. 898 – Comunione di siepi;
art. 899 – Comunione di alberi.

Nuovo Codice della Strada

(D. Lgs del 30 aprile 1992, n. 285)
art. 16 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati;
art. 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati;
art. 18 – Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati;
art. 29 – Piantagioni e siepi.

Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada

(D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495)
art. 26 – Fasce di rispetto fuori dei centri abitati;
art. 28 – Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati